VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'art. 4 Legge 20 Maggio 1970 n° 300

In data 15 marzo 2007, presso il punto vendita Ipermercato Auchan S.p.A., sito in Vicenza Strada delle Cattane n° 71, si sono incontrati:

La Società in intestazione rappresentata dal Direttore *pro tempore* Luca MECCA, il Responsabile Risorse Umane Federica BRANDO ed il Responsabile Sicurezza Marco TIOZZO, le RSA dell'Ipermercato, Antonella Paiusco, Donadello Adriano, Pierdomenico Fornasiero, Mauro Padovan, Lidia Iseppi, Gabriele Savio e i Segretari Generali territoriali delle OO. SS. FILCAMS- CGIL Sergio Baù, FISASCAT – CISL Costantino Vaidanis, UILTuCS Grazia Chisin per esaminare congiuntamente le iniziative che l'Azienda intende intraprendere in ordine alla tutela del patrimonio aziendale ed alla sicurezza dei lavoratori, come già anticipato alle OO.SS. con lettera datata 25 agosto 2006.

Premesso che:

a. l'azienda dichiara che la sicurezza delle persone e dei propri collaboratori, così come la tutela del patrimonio aziendale, costituisce un aspetto di primaria importanza nella gestione aziendale;
b. a seguito di una analisi specifica e dopo avere valutato altri mezzi di sorveglianza, ad esempio di una guardia giurata, del locale cassaforte , l'Azienda ha manifestato l'intenzione di installare n° sei (6) telecamere, dislocate negli uffici casse del punto vendita Auchan S.p.A. di Vicenza, sito in Strada delle Cattane n° 71 dislocate come da allegato A
c. le RSA hanno preso atto che il sistema di video sorveglianza (TVCC) proposto, da cui può anche derivare quanto previsto dall'art. 4 co. 2 L. n. 300 del 20 Maggio 1970, è finalizzata esclusivamente alla tutela del patrimonio aziendale ed al contenimento ed alla prevenzione di azioni criminose, oltre che fornire elemento di prova nelle eventuali indagini di polizia giudiziaria;
d. le immagini registrate saranno conservate per il tempo strettamente necessario ai fini di cui sopra e non saranno soggette ad alcuna diffusione, se non per far fronte a richieste che provengono dall'Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza;

tutto ciò premesso le Parti concordano che:

1. le premesse fanno parte integrante del presente atto e ne hanno determinato il consenso;

2. l'utilizzo dell'impianto e delle telecamere di cui in premessa non è finalizzato al controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti ed avviene al solo fine di tutelare il patrimonio aziendale e la sicurezza generale;

3. l'utilizzo dell'impianto avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970; inoltre le immagini non potranno essere utilizzate dalla Società, ai sensi dell'art. 7 della già citata legge n. 300/70 per contestare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa nei confronti dei lavoratori ripresi durante l'orario di lavoro;

4. le RSA dell'Ipermercato Auchan di Vicenza e le OO.SS. territoriali prestano il loro consenso e la formale autorizzazione all'installazione (così come indicato nella piantina allegata al presente accordo) dell'impianto di video sorveglianza a circuito chiuso (TVCC) dotato di n° sei (6) telecamere fisse e prive di zoom installate presso i locali casseforti,

funzionanti con sistema di video registrazione su disco fisso (HDD), con visione contestuale dell'immagine ripresa su monitor.

5. La registrazione delle immagini provenienti dalle telecamere saranno conservate per un massimo di 7 giorni, decorsi i quali avverrà la cancellazione automatica delle stesse, salvo i casi d'obbligata consegna alle Autorità competenti per gli usi consentiti dalla legge. Le persone autorizzate alla visione saranno il Direttore protempore dell'Ipermercato e i suoi delegati.

6. Nel caso che le Autorità Pubbliche facessero richieste di copia delle registrazioni, le immagini verranno scaricate su CD e/o DVD. La copia e la consegna dovrà vedere la presenza di un componente della RSA. Qualora non fosse presente alcuna RSA e non fosse oggettivamente possibile procrastinare la copia e la consegna, alla RSA verrà fornita al più presto possibile idonea comunicazione;

7. I rappresentanti sindacali con le persone autorizzate al previo articolo 5 del presente accordo, potranno previa informazione e con le modalità previste dall'articolo7 bis. dell'accordo interconfederale del 27/7/1994 del vigente contratto CCNL accedere in qualsiasi momento nei locali in cui sono posizionati i monitor delle varie telecamere al fine di controllarne l'utilizzo. In assenza delle rappresentanze sindacali i compiti a questi attribuiti dal presente accordo dovranno essere svolti dalle OO.SS firmatarie del presente accordo.

8. le eventuali modifiche, o ampliamenti, dell'impianto di video sorveglianza oggetto del presente accordo comporteranno l'attivazione della procedura prevista dall'art. 4 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Allegato A: piantina di dislocazione delle telecamere interessate dal presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

AUCHAN S.p.A. FILCAMS – CGIL FISASCAT – CISL UILTuCS – UIL R.S.A.